



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 719 del 2020, proposto da:

Cristiano Angelo Sias, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Vargiu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardegna - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari e dell'Istituto tecnico Commerciale e per Geometri - Don Gavino Pes Tempio - Tempio Pausania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria *ex lege* in via Dante n. 23;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- della graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bise 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. n. 60/2020, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 della Provincia di Sassari -II Fascia -, pubblicata nel sito istituzionale

del MIUR in data 04.09.2020, nella parte in cui non è previsto l'inserimento del Prof. Sias nella classe di concorso A048;

- dell'elenco degli esclusi allegato al decreto del dirigente dell'Ufficio VI-Ambito territoriale per la provincia di Sassari, pubblicato nel sito istituzionale del MIUR in data 15.09.2020, nella parte in cui il Prof. Sias è escluso dall'inserimento nella graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della Provincia di Sassari -II Fascia -, per le classi di concorso A048 e A049; C) del provvedimento di rigetto emesso dalla Scuola POLO Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania, in data 10.09.2020, avverso il reclamo presentato dal ricorrente volto all'inserimento nelle GPS Provincia di Sassari, II fascia, classe di concorso A048;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente;

nonché per l'accertamento dei requisiti e la declaratoria d inclusione:

- del ricorrente nella graduatoria provinciale della Provincia di Sassari per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bise 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. n. 60/2020, per gli anni scolastici 2020/2021 -II Fascia- classi di concorso A048 e A049, nella posizione effettivamente corrispondente al punteggio spettante in virtù dei titoli posseduti.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardegna - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari e dell'Istituto tecnico Commerciale e per Geometri - Don Gavino Pes Tempio - Tempio Pausania.

Visti tutti gli atti della causa.

Visto l'art. 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Antonio Plaisant.

Rilevato che il ricorrente impugna gli atti della procedura selettiva in epigrafe descritta, finalizzata al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo di cui all'O.M. n. 60/2020 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 per la Provincia di Sassari, II Fascia, in relazione al mancato inserimento nelle graduatorie provinciali e d'Istituto delle classi di concorso A048 (Ed. Fisica nelle Scuole di II grado) e A049 (Ed. Fisica nelle scuole di primo grado).

Rilevato che il ricorrente contesta tali atti sostenendo, in sintesi, che i titoli dichiarati consentissero il suo inserimento in graduatoria e che, in ogni caso, egli avrebbe dovuto essere ammesso a soccorso istruttorio.

Ritenuto che questo Tribunale sia sprovvisto di giurisdizione sull'oggetto della controversia, ascrivibile al giudice ordinario, in quanto, come esattamente eccepito dalla difesa erariale nella propria memoria, la procedura selettiva in esame si fonda esclusivamente sull'esame dei titoli posseduti dai partecipanti che devono essere valutati in base a criteri rigidamente predeterminati, senza alcun residuo margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione procedente e tanto meno la previsione di alcuna prova di tipo concorsuale.

Ritenuto, pertanto, che la presente controversia -non essendo riconducibile ad alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva e avendo a oggetto un preteso diritto soggettivo- si ascriva alla giurisdizione del giudice ordinario, conformemente a quanto affermato, proprio in relazione alla specifica materia in esame, dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 aprile 2020, n. 8098, secondo cui *“Ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se*

oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”, oltre che da questa stessa Sezione con sentenza 13 novembre 2020, n. 621.

Ritenuto, dunque, alla luce di quanto evidenziato, che il ricorso possa essere deciso ai sensi dell'art. 60 del c.p.a. e debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe proposto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Rimette le parti di fronte al competente Tribunale ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, di fronte al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del Codice del processo amministrativo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Plaisant

IL PRESIDENTE

Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO